

Con sentenza **35404/19** la **Corte di Cassazione** ribadisce che *commette reato di riciclaggio chi monetizza diversi assegni bancari di cospicuo valore di soggetti terzi sul proprio conto corrente bancario per poi consegnare il denaro contante al proprio dante causa* (cioè colui che ha commesso il reato presupposto).

Viene ribadita, quindi, la differenza tra il reato di **ricettazione** e quello di **riciclaggio** di cui all'**art.648bis Codice penale**. Quest'ultimo è caratterizzato, infatti, *in relazione all'elemento materiale della condotta che si realizza nella sostituzione/trasferimento di beni o di denaro di provenienza illecita ovvero nel compimento di altre operazioni con finalità di ostacolare l'identificazione dell'origine di tali beni o fondi*. Per quanto riguarda l'**elemento psicologico** caratterizzante il riciclaggio viene ritenuto sufficiente *anche il solo dolo generico* cioè *la consapevolezza di fare delle operazioni rivolte anche solo ad ostacolare potenzialmente le provenienze illecite dei beni* (vedi anche sentenza 30265/2017. Ndr).

Il reato di riciclaggio (secondo la **Corte**) si concretizza *sia nel caso in cui la condotta dell'imputato sia tesa in modo definitivo ad impedire l'accertamento dell'origine illecita dei beni sia quando tali condotte siano volte solo a rendere più difficile l'accertamento della provenienza, anche indipendentemente dalla possibilità di poter tracciare e rintracciare le operazioni bancarie* (versamenti in conto corrente di assegni bancari di importo cospicuo senza alcuna valida giustificazione giuridica).

Confermato quindi un orientamento della **Corte di Cassazione** (sentenza **21925/18**) che si inserisce in un solco consolidato che allarga le maglie della punibilità anche alle attività che, seppur formalmente lecite, possano anche solo potenzialmente ostacolare l'identificazione dell'origine illecita dei fondi e che non mancherà di avere i suoi effetti anche nelle politiche di segnalazione di operazioni sospette da parte degli Operatori bancari e finanziari.